



Regolamento d'Istituto sull'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA)

Art. 1 - Premessa e Finalità

Le disposizioni di questo titolo hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del [Regolamento UE 2024/1689](#), della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025:

- garantendo lo sviluppo armonico delle competenze cognitive, espressive e critiche degli studenti;
- promuovendo un uso consapevole, responsabile e guidato delle tecnologie digitali;
- prevenendo comportamenti scorretti che possano compromettere l'autenticità del processo di apprendimento e di valutazione.

L'Istituto riconosce l'IA come uno **strumento di supporto didattico** volto a potenziare l'apprendimento, senza mai sostituire l'impegno intellettuale o il ruolo centrale della persona. L'uso dell'IA è guidato dai seguenti principi:

- **Centralità dell'Alunno:** Garantire lo sviluppo armonico delle competenze cognitive, critiche ed espressive.
- **Etica e Responsabilità:** Promuovere un uso trasparente, non discriminatorio e conforme all'AI Act europeo e al GDPR.
- **Equità e Inclusione:** Assicurare pari accesso tecnologico e supportare studenti con BES e DSA.
- **Trasparenza:** Dichiarare sempre l'utilizzo di strumenti digitali nel processo formativo.

Art.2 - Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica:

- a tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado;
- a tutte le attività didattiche, curriculari ed extracurriculari;
- alle attività svolte sia a scuola sia a casa, quando finalizzate alla valutazione o alla documentazione del percorso formativo.

Art.3 - Definizione di strumenti di Intelligenza Artificiale

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.

b) agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

c) strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

d) sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689. In particolare, per il settore istruzione e formazione professionale, sono considerati ad alto rischio:

- i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli;
- i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare i risultati dell'apprendimento, anche nei casi in cui tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;
- i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere, nel contesto o all'interno di istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;
- i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli.

Art. 4 - Uso dell'IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.

2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.

3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.

4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.

5. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 (vedi la definizione all'art. 3 del presente Regolamento) è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al DM 166/2025, e deve comunque essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico per tutti gli utilizzi ad alto rischio (ad esempio l'utilizzo per la valutazione degli studenti)

6. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

7. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 5 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.

2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.

3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

4. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio (vedi la definizione all'art. 3 del presente Regolamento) deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.

5. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

Art. 6 - Uso dell'IA nella Scuola Primaria

Nella Scuola Primaria:

- l'uso autonomo di strumenti di IA da parte degli alunni **non è consentito**;
- eventuali utilizzi possono avvenire **esclusivamente sotto la guida del docente**, come attività dimostrative, esplorative o laboratoriali;
- è vietato l'uso dell'IA per svolgere o completare compiti, esercizi, testi scritti, riassunti o traduzioni destinati alla valutazione.

L'obiettivo prioritario resta il consolidamento delle competenze di base (lettura, scrittura, calcolo, comprensione).

Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 7 - Uso dell’IA nella Scuola Secondario di Primo grado

Nella Scuola Secondaria di I Grado l’uso dell’IA può essere ammesso **solo in forma guidata e dichiarata**, alle seguenti condizioni:

- esclusivamente per attività di supporto (es. brainstorming, riorganizzazione di idee, confronto tra testi);
- solo se autorizzato dal docente;
- con obbligo di **rielaborazione personale** dei contenuti.

È in ogni caso vietato l’uso dell’IA per la produzione integrale di elaborati da sottoporre a valutazione.

Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l’utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 8 - Strategia di Introduzione Graduale

L'introduzione dell'IA avviene secondo una tempistica misurata e supervisionata:

Anno Scolastico	Fase	Destinatari	Scopo
2025/2026	Sperimentale I	Solo Docenti	Pianificazione didattica e formazione interna.
2026/2027	Sperimentale II	Studenti (guidati) e Docenti	Sviluppo media literacy e progetti pilota ATA.
Successivo	Piena Integrazione	Tutta la comunità scolastica	Integrazione nei processi amministrativi e didattici.

Art. 9 - Attività Valutative e Dichiarazione di Utilizzo

- **Prove di verifica:** L'uso dell'IA è **sempre vietato** durante le verifiche in presenza, salvo esplicita autorizzazione per scopi didattici specifici.
- **Invalidazione:** L'uso non autorizzato comporta l'annullamento della prova.
- **Dichiarazione obbligatoria:** Per le attività a casa autorizzate, lo studente deve allegare una dichiarazione di utilizzo (vedi il seguente art. 10 del presente Regolamento).

Le verifiche saranno privilegiate in forma **in presenza**, con attenzione al processo di apprendimento oltre che al prodotto finale

Art. 10 – Dichiarazione di utilizzo

Per le attività assegnate a casa, qualora il docente consenta l'uso dell'IA, lo studente è tenuto a inserire una **dichiarazione esplicita**, del seguente tenore:

“Dichiaro di aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale esclusivamente come supporto e di aver rielaborato personalmente i contenuti.”

In alternativa:

“Dichiaro di non aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale.”

Art. 11 - Sanzioni e Comportamenti non Consentiti

Costituiscono uso scorretto dell'IA:

- Presentare elaborati generati dall'IA come originali (Plagio).
- Omettere la dichiarazione di utilizzo o eludere la valutazione.
- utilizzare strumenti di IA durante verifiche senza autorizzazione.
- Diffondere dati personali non autorizzati.

Art. 12 – Conseguenze educative

L'uso improprio dell'IA comporta:

- la non valutazione o l'annullamento dell'elaborato;
- la ripetizione dell'attività;

- nei casi reiterati o particolarmente gravi, l'applicazione di sanzioni educative previste dal Regolamento di Istituto, in base alla gravità e all'età.

Ogni intervento avrà finalità **educativa e formativa**, non punitiva.

Art. 13 - Ruolo di Docenti e Famiglie

I docenti:

- definiscono chiaramente quando e come l'IA può essere utilizzata;
- progettano attività didattiche che valorizzino il pensiero critico;
- garantiscono criteri di valutazione trasparenti e condivisi.

Le famiglie sono invitate a:

- vigilare sull'uso domestico degli strumenti digitali;
- collaborare con la scuola nel promuovere un uso responsabile delle tecnologie;
- sostenere il valore dell'impegno personale nello studio.

Art. 14 - Privacy, Sicurezza e Governance

L'Istituto adotta misure rigorose per la protezione dei dati:

- **Minimizzazione e Divieto di Input:** È vietato inserire dati sensibili o personali in sistemi IA pubblici.
- **Sistemi Certificati:** È proibito l'uso di sistemi "ad alto rischio" non certificati, specialmente per la valutazione.
- **Ruoli di Garanzia:** Il Dirigente Scolastico nomina un **Referente IA** e consulta preventivamente il **DPO** per valutazioni d'impatto (DPIA/FRIA).

Art. 15 - Elenco degli strumenti di Intelligenza Artificiale approvati

L'elenco degli strumenti di intelligenza artificiale approvati è presente nell'allegato A, parte integrante del presente Regolamento.

Tale elenco è aggiornabile con provvedimento del Dirigente scolastico.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione degli Organi Collegiali competenti ed è parte integrante del **Regolamento di Istituto** e del **Patto Educativo di Corresponsabilità**.

Documento adottato dall'Istituzione Scolastica per la promozione di un uso consapevole e responsabile dell'Intelligenza Artificiale nel rispetto dei principi educativi e formativi.